

di una di Bologna. Ora, io vedrò se la tassazione venne fatta come egli ha asserito; ad ogni modo siccome ho dichiarato che sospendeva qualunque deliberazione in proposito, così egli può esser certo che mi conformerò a questa linea di condotta.

**Minelli.** Alla mia volta, come l'onorevole ministro sospende ogni deliberazione, sospendo per ora ogni dichiarazione.

**Presidente.** Va bene, così è esaurita l'interpellanza dell'onorevole Minelli.

Ora verrebbero tre interpellanze dell'onorevole Imbriani, che verranno rimandate.

L'interpellanza dell'onorevole Compans, non essendo egli in congedo regolare, s'intende decaduta.

L'onorevole Roux ha presentato un disegno di legge sullo stesso oggetto a cui si riferiva la sua interpellanza; perciò la sua interpellanza s'intende ritirata.

L'onorevole Pugliese, essendo assente per motivi di salute, non perde nè l'iscrizione, nè il turno.

L'onorevole Maffi è in semplice congedo, perde perciò il turno e mantiene la sua iscrizione.

L'onorevole Indelli ha un'interpellanza...

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Chimirri, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Indelli è stato finora alla Camera e siamo rimasti d'accordo che la sua interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno per primo lunedì di marzo.

**Presidente.** L'onorevole ministro di grazia e giustizia propone che l'interpellanza dell'onorevole Indelli sia iscritta nel primo lunedì di marzo.

*(Così rimane stabilito).*

Viene ora un'interpellanza dell'onorevole Muratori al ministro di grazia e giustizia, « per sapere se e quando intenda presentare le modificazioni necessarie al Codice di commercio riflettenti l'istituto del fallimento, rese urgenti, per fatti recenti e gravi. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Muratori per svolgere la sua interpellanza.

**Muratori.** La crisi commerciale che attraversa l'Italia, si è resa anche più grave in molte occasioni e in parecchie città per il modo come funziona l'istituto del fallimento.

Il Codice del 1882 evidentemente segna un progresso anche nella materia dei fallimenti di fronte al Codice del 1865. Però malgrado questa riforma iniziata dal compianto Mancini ed attuata dall'onorevole Zanardelli, nella sua pratica applicazione, l'istituto del fallimento non ha dato in dieci anni che cattivi risultati. E si è aggravata la condizione delle cose in quest'ultimi due anni per i fallimenti importanti dichiarati nei centri più popolosi dell'Italia nostra. Quindi sin dal 1886, parmi, l'onorevole Tajani, allora ministro di grazia e giustizia, inviava una circolare a tutti i procuratori generali invitandoli a fare una relazione intorno all'applicazione del nuovo Codice di commercio in fatto di fallimenti: per le insorte difficoltà d'interpretazione di parecchie disposizioni; pel grado della efficacia repressiva; pel modo come funzionano gli istituti del curatore del fallimento e della moratoria.

Questa circolare però è rimasta senza risposta, e sino ad oggi, nessun procuratore generale ha fatto una relazione statistica sull'andamento e sul funzionamento di questi istituti. Abbiamo solo le manifestazioni delle varie Camere di commercio del Regno d'Italia, che preoccupate dei fallimenti che son diventati un'industria vergognosa sotto tutti gli aspetti hanno protestato ed inviato petizioni al Governo, perchè fosse sollecitamente provveduto.

Ora, di fronte ai voti, specialmente delle Camere di Commercio di Milano e di Firenze, io mi son domandato: in questo stato di cose, la legge, che provvede ai fallimenti, o meglio il Codice di commercio del 1882, è in questa parte difettoso? Può oggi asserirsi serenamente che la legge è insufficiente, od invece non è stata, come doveva essere, applicata? Io inclino piuttosto verso la seconda ipotesi anzichè verso la prima. Io credo che la legge non sia stata mai applicata come dovevasi; ed oggi, più che mai, se ne risentono le dannose conseguenze.

La istituzione del curatore, così come è stata organizzata col Codice del 1882, è evidentemente una riforma importantissima. L'amministrazione del fallimento per il nuovo Codice è devoluta al curatore, alla delegazione di sorveglianza dei creditori, però questa rappresentanza, (e questa è la innovazione, alla quale ha dato in gran parte ragione l'ultimo progetto, sanzionato in Svizzera) deve dipendere diret-